

E NORME IN VIGORE SULLE BORSETTE PER IL TRASPORTO DI PRODOTTI

In base al recente Decreto Legge Mezzogiorno (D.L 20 giugno 2017 n. 91, convertito dalla legge 123/2017) possono liberamente circolare, fatto salvo l'obbligo di cessione a titolo oneroso, quindi con il divieto di cederli gratuitamente (*tanto che il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite*)

4 diversi tipi di borsette per il trasporto:

1) le borse di plastica in **materiale ultraleggero** di spessore inferiore a 15 micron: quelle tipicamente usate per motivi di igiene alimentare (come *avvolgere il pesce venduto al banco*) o come imballaggio primario per alimenti sfusi, quali ad esempio la *frutta e verdura* (spesso in uso nei supermercati accanto ai banchi di ortofrutta). Tali tipi di borse (si tratta della novità principale del Decreto 91/2017) sono oggetto di progressiva riduzione della commercializzazione: dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40%; percentuale che sale al 50% dal 1° gennaio 2020 ed al 60% dal 1° gennaio 2021.

2) le borse di plastica **biodegradabili e compostabili** secondo i requisiti dello standard UNI EN 13432:2002.

ATTENZIONE: biodegradabile non necessariamente equivale a compostabile: la legge richiede, invece, specifici requisiti proprio di compostabilità. Quindi un sacchetto potrebbe essere dichiarato in senso lato "biodegradabile", ma non essere a norma. Per capire se un sacchetto è legale o meno, bisogna leggere l'etichetta.

I bioshopper conformi alla norma recano indicazioni che contengono termini quali "*compostabile*" e "*rispetta la norma UNI EN 13432*" (es. "*Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici*"). Invece, scritte quali "*biodegradabile*" (senza il termine "*compostabile*") o "*rispetta la normativa UNI EN 14855*" non offrono garanzie di conformità ai limiti imposti dalla norma di riferimento, che è esclusivamente la UNI EN 13432:2002.

3) le borse di plastica **riutilizzabili con maniglia esterna** a condizione rispondano a queste caratteristiche:

- con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
- con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano *esclusivamente* merci e prodotti diversi dai generi alimentari

4) le borse di plastica **riutilizzabili con maniglia interna** a condizione rispondano a queste caratteristiche:

- con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30%, fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
- con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano *esclusivamente* merci e prodotti diversi dai generi alimentari